

1.

L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 214 del 12 settembre 1988).

(Estratto)

Capo I

Gli organi del governo

2. Attribuzioni del Consiglio dei ministri. – 1. - 2. (Omissis).

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:

a) - h) (Omissis);

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione.

(Omissis).

2.

L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 192 del 18 agosto 1990) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si segnala il D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197 (G.U. n. 121 del 26 maggio 2001) recante "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo".

(Estratto)

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

7. Comunicazione di avvio del procedimento ⁽¹⁾.

– 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai

soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornir loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

⁽¹⁾ Questa rubrica è stata apposta dall'art. 21, comma 1, lett. g), della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

9. Intervento nel procedimento ⁽¹⁾. – 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

⁽¹⁾ Questa rubrica è stata apposta dall'art. 21, comma 1, lett. i), della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

10. Diritti dei partecipanti al procedimento ⁽¹⁾. – 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

⁽¹⁾ Questa rubrica è stata apposta dall'art. 21, comma 1, lett. l), della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

10 bis. ⁽¹⁾ Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. – 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della

comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato⁽¹⁾. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione⁽²⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 6 della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

⁽²⁾ I precedenti terzo e quarto periodo sono stati così sostituiti dagli attuali dall'art. 12, comma 1, lett. e), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.

⁽³⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 3, della L. 11 novembre 2011, n. 180.

11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento⁽¹⁾. – 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero [, nei casi previsti dalla legge.]⁽²⁾ in sostituzione di questo.

1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati⁽³⁾.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3⁽⁴⁾.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento⁽⁵⁾.

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo]⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Questa rubrica è stata apposta dall'art. 21, comma 1, lett. m), della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

⁽²⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. a), della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

⁽³⁾ Questo comma è stato inserito dall'art. 3 quinquies del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella L. 11 luglio 1995, n. 273.

⁽⁴⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 47, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁽⁵⁾ Questo comma è stato inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

⁽⁶⁾ Questo comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato 4 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010.

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici⁽¹⁾. – 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [ed alla pubblicazione]⁽²⁾ da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(¹) Questa rubrica è stata apposta dall'art. 21, comma 1, lett. n), della L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(²) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 52, comma 2, del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33.

3.

D.L.vo 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 205 del 1° settembre 1999).

(Estratto)

Capo I

Ordinamento della presidenza (¹)

(¹) Si veda il D.P.C.M. 23 luglio 2002, *Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in G.U. Serie gen. - n. 207 del 4 settembre 2002.

2. Finalità e funzioni. – 1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali;

m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

4.

D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 156 del 7 luglio 2010).

22. Patrocinio. – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

23. Difesa personale delle parti. – 1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa (¹), in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

(¹) *Le parole: «e trasparenza amministrativa» sono state inserite dall'art. 52, comma 4, lett. a), del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33.*

24. Procura alle liti. – 1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

25. (¹) Domicilio. – 1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1 bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16 *sexies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (²).

1 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico (³).

(¹) *Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 15 novembre 2011, n. 195.*

(²) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017.*

A norma dell'art. 7, commi 3 e 4, del medesimo decreto le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 20, comma 1 bis, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea

del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

26. Spese di giudizio. – 1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2 (¹). In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati (²).

2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite (³). Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione (⁴).

(¹) *Le parole: «, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 14 settembre 2012, n. 160.*

(²) *Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.*

(³) *Questo periodo è stato inserito dall'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.*

(⁴) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 15 novembre 2011, n. 195.*

27. Contraddittorio. – 1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

28. Intervento. – 1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire, senza pregiudizio del diritto di difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi. – 1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli

obblighi di trasparenza ⁽¹⁾ il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato ⁽²⁾. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni ⁽³⁾.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricor-

so principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione ⁽⁴⁾ dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

⁽¹⁾ Le parole: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza» sono state inserite dall'art. 52, comma 4, lett. c), del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33.

⁽²⁾ Le parole: «agli eventuali controinteressati.» sono state così sostituite dalle attuali: «ad almeno un controinteressato.» dall'art. 1, comma 1, lett. ee), del D.L.vo 15 novembre 2011, n. 195.

⁽³⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ee), del D.L.vo 15 novembre 2011, n. 195.

⁽⁴⁾ Le parole: «e, ove previsto, la pubblicazione» sono state inserite dall'art. 52, comma 4, lett. d), del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33.